



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Pos 10/ prot. n. **22415** 89/15.8 del **20 OTT. 2015**

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle attività produttive
Via degli Emiri,45
90135 Palermo

(Rif. Nota n. 37658 del 10/7/2015)

Oggetto: *Art. 8 L.R. 12/8/2014, n. 21- Trattamenti di previdenza e di quiescenza integrativi
- Applicabilità CRIAS.*

1 - Con la nota in riferimento, si trasmette la richiesta avanzata dalla Cassa regionale per il credito alle Imprese Artigiane siciliane (CRIAS), con l'allegata nota n.2669/comm. del 12/2/2015, in cui riferisce quanto segue.

Con delibera n.106 del 20 giugno 1959 è stato costituito un Fondo Pensione, al fine di erogare trattamenti pensionistici integrativi e/o sostitutivi ai propri dipendenti.

Successivamente, ed a seguito della riforma della previdenza complementare introdotta con il D.lgs. n.124/1993 e successive modifiche, la CRIAS - visto lo stato di squilibrio del Fondo stesso, e previa autorizzazione della COVIP (Commissione di vigilanza sui Fondi pensione) - con delibera n.112 del 27 ottobre 2009, ha autorizzato il recesso dal Fondo a quei dipendenti in servizio che ne avevano fatto richiesta.

Quasi tutto il personale CRIAS ha optato per il recesso, due dipendenti hanno scelto il trasferimento al Fondo Aperto, nel frattempo costituito, e soltanto tre non hanno effettuato alcuna scelta.

Pertanto la CRIAS ha trasferito o accantonato le somme da loro versate al Fondo aperto, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

A seguito della diffida della COVIP, e giusta delibera n.17 del 13 gennaio 2013, la CRIAS ha cessato ogni attività previdenziale nei confronti dei dipendenti in servizio a carico del Fondo



Pensione, trasferendo le posizioni previdenziali al Fondo Aperto, mentre ai dipendenti in pensione ha continuato ad erogare prestazioni previdenziali integrative o sostitutive anche di reversibilità.

Con l'entrata in vigore della l.r. n. 21/2014, il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive ha emanato la direttiva 18/9/2014 n.51021, con cui raccomandava, anche alla CRIAS "...la puntuale ed immediata applicazione dell'art 8" della suddetta legge, invitando "i Dirigenti di Aree e Servizi, che hanno funzioni di vigilanza su enti, di cui all'art.1 dell l.r. n.10/19991..., a riferire al riguardo e a segnalare prontamente eventuali violazioni della normativa indicata..."

Si chiede, quindi, l'avviso di questo Ufficio, circa l'applicabilità dell'art.8 al personale CRIAS già in quiescenza, e al personale in servizio che non ha optato per il recesso dal Fondo.

2 – Sui termini della questione si rappresenta quanto segue.

La CRIAS è ente pubblico economico, istituito con l.r. n.50 del 27/12/1954.

Con deliberazione n.106 del 20.06.1959 si è istituito un Fondo Pensione per il personale, che prevede l'attribuzione di un assegno di pensione integrativo e/o sostitutivo del trattamento di quiescenza obbligatorio erogato dall'INPS, fondo a cui la CRIAS versa i contributi per i propri dipendenti.

La Cassa, nel proprio Regolamento organico, adottato con delibera n.876/5 dell'8 aprile 1991, e approvato con deliberazione della Giunta di Governo n.317 del 18/6/1991, all'art.35, recante "Trattamento di quiescenza. Indennità per cessazione del rapporto di lavoro", dispone che "Alla erogazione del trattamento di quiescenza ... la Crias provvede mediante apposito Fondo Pensione per il personale, istituito con deliberazione n. 106 del 20.6.1959 e successive modifiche e integrazioni, ... in relazione al trattamento di pensione corrisposto dall'INPS discendente dalla contribuzione Crias" (comma 4).

Quindi CRIAS eroga il trattamento di quiescenza in aggiunta o in sostituzione a quello corrisposto dall'INPS, in relazione ai contributi versati dall'Ente.

La lettera A) dell'art.35 del R.O. contiene "Norme per il collocamento a riposo e per la liquidazione dell'assegno di pensione".

Alla lett. B) punto 1, del medesimo art. 35, si prevede, che "per i dipendenti i quali abbiano maturato alla data di collocamento a riposo il trattamento a carico dell'Inps, la Cassa erogherà a carico del Fondo pensione un assegno di pensione nella misura risultante dalla differenza tra il trattamento complessivo dovuto ai sensi delle disposizioni di cui alla lett. A) del presente articolo e la pensione posta a carico dell'Inps discendente dalla contribuzione CRIAS".



Al punto 2, inoltre, si stabilisce che “... per i dipendenti i quali non abbiano maturato alla data di collocamento a riposo il trattamento pensionistico a carico dell'Inps, la Cassa corrisponderà a carico del Fondo pensione, un assegno di pensione nella misura prevista dalle disposizioni di cui alla lettera A) del presente articolo. Alla data di erogazione della pensione INPS l'assegno di pensione a carico del fondo sarà ridotto e corrisposto nella misura di cui al punto 1) della presente lettera B).

3 – Ciò posto, sembra opportuno esaminare il testo dell'art.8 della l.r. 12 agosto 2014, n.21, che fa divieto dalla data della sua entrata in vigore “per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'art.1 della l.r.30 aprile 1991, n.10 e succ. mod.e int., nonché per le società a partecipazione totale e maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi (inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art.28 dello statuto) in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci.”

In proposito, l'art.1 della l. r. 30 aprile 1991, n.10 “disciplina l'ambito di applicazione e i principi generali dell'attività amministrativa estendendola alla “...Regione, enti, istituti, aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela, vigilanza.....”.

L'art.8 della l.r. n.21/2014, quindi, estende il divieto anche alla CRIAS, (ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, sottoposto a vigilanza dell'Assessorato regionale oggi delle attività produttive l.r. n. 50/54 art. 1, u. co., come sostituito dall'art.9 della l.r.212/79.) ,

Orbene, la norma, nel testo originario (cfr. delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'1 agosto 2014) conteneva un inciso che escludeva dal suo ambito di applicazione i trattamenti di previdenza e di quiescenza integrativi o sostitutivi “già in godimento e...i rapporti già contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991”.

Tale inciso – insieme ai successivi commi 2, 3 e 4 del testo originario – è stato impugnato dal Commissario dello Stato, in quanto mancante di una relazione esaustiva “che illustrasse, da un canto, il numero dei beneficiari, l'ammontare dei benefici, i parametri di riferimento per l'individuazione dei destinatari e precipuamente la proiezione negli anni futuri dei costi posti a carico del bilancio regionale e l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte”.

La norma è stata quindi promulgata e pubblicata espunte le parti impuginate.

Ciò premesso, si ribadisce l'indirizzo già espresso su fattispecie analoghe (cfr. pareri ULL. nn.147.14.11 e 193.14.11).

In proposito, oltre all'interpretazione letterale, la norma va valutata alla luce del principio della successione delle leggi nel tempo, (art.11 delle preleggi "*La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*") e del principio costituzionalmente garantito, di cui all'art. 38 della Cost., co. 2 ("*I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia...*").


Peraltro, anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha concordemente affermato il principio che "*..il diritto ad una pensione legittimamente attribuita non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione...*" andando ad incidere sulla spettanza di diritti soggettivi perfezionatisi o su trattamenti pensionistici in atto e dunque asseritamente quesiti, ovvero intangibili (e per i quali siano maturati i requisiti secondo la regolamentazione vigente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 390/1995; n. 419/1999; Cass. sez. Lavoro sent. n. 19351/2007).

In tal senso, inoltre va evidenziato che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ribadito che "*In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica- essenziale elemento nello Stato di diritto – non può essere lesa da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori*". (cfr. Corte Cost. n. 416/99; n. 525/2000 e Ordinanze nn. 319 e 327/2001).

Ne consegue che, sia il tenore letterale dello stesso art. 8 della l.r.n. 21/2014, sia per l'interpretazione conforme ai principi della successione delle leggi nel tempo ed a quelli costituzionalmente garantiti, di cui all'art. 38 della Costituzione succitata, e sia sulla scorta della citata giurisprudenza Costituzionale, si perviene all'applicazione letterale dello stesso divieto, di cui all'art. 8 legge cit., a decorrere dalla entrata in vigore della legge (19 agosto 2014) che la contiene, senza attribuire ad essa efficacia retroattiva.

Il tema va esaminato anche alla luce dell'art. 31 della l.r. n. 6/1997, relativo al "*Personale*" degli Enti regionali, che stabilisce al comma 1: "*Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza o tutela dell'Amministrazione regionale... non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, viste dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale*".

Con l'art.55 (recante "*Disposizioni per l'IRCAC e la CRIAS*") della l.r. n.10/1999, l'applicabilità del suddetto articolo 31 della l.r.n. 6/97", è stato esteso, al comma 7, "*anche al personale degli enti, aziende o istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale le cui spese di funzionamento sono indirettamente a carico del bilancio della Regione o che gestiscono fondi regionali definiti "di terzi in amministrazione..."*"



Ciò premesso, non sembra che il divieto contenuto nell'art.8 l.r.n.21/14 possa incidere su posizioni e diritti soggettivi già perfezionati e costituzionalmente protetti, in ragione della funzione sociale ed alimentare che li caratterizza..

Tale orientamento, in particolare, riguarda il personale in quiescenza della CRIAS, che percepiva il trattamento previdenziale sostitutivo, in quanto verrebbe a trovarsi privo di ogni reddito, non potendo ledersi, come sopra riferito, il diritto di cui all'art.38 Cost., né quelle situazioni soggettive già acquisite e fondate su disposizioni anteriori.

Di contro in ordine al personale in servizio, che non ha optato per il recesso dal Fondo opera, come detto, il divieto di erogazione di trattamenti integrativi o sostitutivi, di cui all'art.8 della l.r. n. 21/14, dalla data stessa di entrata in vigore della norma in esame.


Una diversa interpretazione, non supportata da *adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza*, esporrebbe l'Amministrazione a sicuri contenziosi.

Trattandosi infine di materia che involge, principi e valutazioni in materia pensionistica, che possono determinare l'insorgere di un possibile contenzioso, si vorrà valutare l'opportunità di chiedere parere anche all'Avvocatura dello Stato.

Nei termini suesposti il parere dello Scrivente.

Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti. Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Alessandra Di Salvo / Visto: Avv. Gianluigi Amico



L'Avvocato Generale
(Cons. Romeo Palma)

